Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 80-2021 - Seduta N° 3652 - del 05/02/2021 - Numero d'Ordine 16

NP/2021/51078

Oggetto	Verifica di Assoggettabilità Variante al PRG per realizzazione villaggio turistico in loc. Corma - Loano
Struttura Proponente	Settore Pianificazione territoriale e VAS
Tipo Atto	Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore		X
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		5	3

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 11 sub b

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE

- Vista la legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 e s.m., recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della valutazione di impatto ambientale)" ed in particolare gli artt. 3, 5 e 13;

- Vista la legge regionale 5 aprile 2012 n.10 recante "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico ";

- Vista la legge regionale 2 aprile 2015 n. 11 recante "Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale)";

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 31 marzo 2017 e successive modificazioni

  recante il riparto delle competenze tra organi e uffici regionali diversi da quelli consiliari;

PREMESSO

Che Il Comune di Loano, con nota prot. n. 30396 del 09/09/2020 ricevuta con PG/2020/0287044, ha richiesto l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS sulla variante al vigente PRG correlata all'approvazione di progetto di villaggio turistico in loc. Corma ed ha trasmesso la Deliberazione della Giunta comunale n.48 del 17/06/2020 di adozione del rapporto preliminare e la Deliberazione consiliare n.18 del 30/06/2020 di adozione della variante al PRG;

Che a seguito della richiesta di chiarimenti del Settore Pianificazione Territoriale e VAS di cui alla nota PG/2020/0319889 inviata in data 02/10/2020, il Comune di Loano, con nota prot. n. 0034419 del 06/10/2020, ha precisato che, nel contesto della deliberazione n. 18 del 30/06/2020, il Consiglio Comunale si è espresso favorevolmente anche sul Rapporto preliminare che era ricompreso fra gli elaborati tecnici allegati alla deliberazione.

Con le note n. PG/2020/0332361 e n. PG/2020/0332377 del 13/10/2020 il Settore Pianificazione Territoriale e VAS ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.13 della l.r.32/2012 e richiesto i contributi ai soggetti ambientali competenti e agli enti territorialmente interessati concordati con l'autorità procedente.

Che la variante al PRG deve essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2012, comprensiva della valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 15 della medesima l.r. 32/2012;

Che la Regione Liguria è l'autorità competente ad esprimersi sulla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 32/2012, in quanto l'approvazione della variante urbanistica al PRG è di approvazione regionale ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lett. a) della l.r. n. 11/2015;

CONSIDERATO

Che la variante al PRG del Comune di Loano consiste nella riclassificazione di parte della zona agricola EE ricadente nella Zona Speciale di Conservazione IT 1323112 denominata "Monte Carmo, in zona turistico- ricettiva, correlata all'approvazione di progetto di nuova struttura ricettiva all'aria aperta di tipologia a villaggio turistico e campeggio -– Monte Settepani per il quale, in data 23/05/2019, è stata presentata istanza ex art. 10 L.R.10/2012 presso lo SUAP del Comune;

Che, a seguito dell'istruttoria condotta dal settore Pianificazione territoriale e VAS con l'apporto dei soggetti competenti in materia ambientale e delle strutture regionali interessate è stata predisposta

la relazione tecnica n.231 del 19.1.2021 allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante ed essenziale;

Che gli esiti della ridetta istruttoria hanno evidenziato diverse carenze sotto vari profili. In particolare la Relazione di Incidenza manca di un'analisi di dettaglio completa e non approfondisce le possibili ricadute che la variante al PRG comporta sugli habitat e sulle specie oggetto di tutela; risultano inoltre carenti profili ambientali significativi come quelli relativi al ciclo delle acque, alla compatibilità paesistica, ai temi del consumo di suolo e del rumore;

RITENUTO

Che alla luce delle argomentazioni svolte nella relazione tecnica n.231/2021, nonché degli elementi indicati nel Rapporto Preliminare e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, la variante al vigente PRG sottesa all'approvazione di un progetto di villaggio turistico in località Corma sia da assoggettare alla procedura di VAS ai sensi dell'art.9 della l.r.n.32/2012 e s.m. sviluppando gli approfondimenti in dettaglio specificati nella citata relazione tecnica n.231;

SU PROPOSTA

Dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri

DELIBERA

1. Ai sensi dell'art.13, comma 6 della l.r.n.32/2012 e s.m., di assoggettare alla procedura di VAS di cui all'art. 9 e sgg della medesima l.r.n.32 la variante al PRG di Loano sottesa all'approvazione di un progetto di villaggio turistico in località Corma per le ragioni e secondo le indicazioni riportate nella relazione tenica n.231 del 19.1.2021 allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante ed essenziale;
2. Di disporre che il presente atto venga pubblicato, per estratto, sul BURL e integralmente sul sito WEB dell'Autorità procedente e della Regione ai sensi di legge.

Contro il presente atto può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica comunicazione o pubblicazione.

Procedura di Verifica di Assoggettabilità - art. 13 l.r. n. 32/2012 e s.m.i.

VARIANTE AL PRG PER REALIZZAZIONE VILLAGGIO TURISTICO IN LOC. CORMA – COMUNE DI LOANO

Relazione Istruttoria n. 231 del 19/01/2021

Piano	**Variante a PRG**
Proponente	**Comune di Loano**
Data di avvio	13/10/2020
Responsabile del procedimento	Arch. Anna Bertonasco

Sintesi del procedimento

Il Comune di Loano, con nota prot. n. 30396 del 09/09/2020 ricevuta con PG/2020/0287044, ha richiesto l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità ed ha trasmesso la documentazione consistente negli elaborati relativi al progetto di realizzazione di villaggio turistico, nella D.G.C. n.48 del 17/06/2020 di adozione del rapporto preliminare e nella D.C.C. n.18 del 30/06/2020 di adozione della Variante urbanistica di PRG sottesa all'approvazione dell'intervento.

A seguito della richiesta di chiarimenti del Settore Pianificazione Territoriale e VAS di cui alla nota PG/2020/0319889 inviata in data 02/10/2020, circa il Rapporto Preliminare inizialmente adottato impropriamente con deliberazione della giunta, il Comune di Loano, con nota prot. n. 0034419 del 06/10/2020 ricevuta in data 07/10/2020 con PG/2020/0324948, precisa che l'A.C. ha inteso procedere con la Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 13 della L.R. 32/2012 e che nel contesto della deliberazione n. 18 del 30/06/2020, il Consiglio Comunale si è espresso favorevolmente sul progetto come presentato, e sull'adozione della variante urbanistica, fra i cui elaborati tecnici allegati era ricompreso il Rapporto Preliminare.

Con le note n. PG/2020/0332361 e n. PG/2020/0332377 del 13/10/2020 il Settore Pianificazione Territoriale e VAS ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.13 della l.r.32/2012 e richiesto i contributi ai soggetti ambientali competenti e agli enti territorialmente interessati concordati con l'autorità procedente.

Contributi pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale / in avvalimento Regione Liguria - Settore Assetto del Territorio	IN/2020/0014604 del 17/11/2020
ARPAL Direzione scientifica UO Pianificazione strategica	u. 0032938 del 26/11/2020 ricevuto in data 26/11/2020 con PG/2020/0393608

Pareri pervenuti dalle Strutture interne regionali

Urbanistica	IN/2020/0014383 del 11/11/2020
Politiche aree interne, antincendio, forestazione, parchi e biodiversità	IN/2020/0015217del 30/11/2020
Vice Direzione Generale Ambiente	IN/2020/0015654 del 10/12/2020

Altri contributi pervenuti

WWF	Prot. 221 ep del 03/11/2020 ricevuto in data 05/11/2020 con PG/2020/0365271

Caratteristiche della Variante

Localizzazione: la Variante al PRG interessa una porzione circoscritta di territorio in Loc. Corma nel Comune di Loano, ricadente nella Zona Speciale di Conservazione IT 1323112 denominata "Monte Carmo – Monte Settepani".

Obiettivo: La Variante è finalizzata alla realizzazione di una nuova struttura ricettiva all'aria aperta di tipologia a villaggio turistico e campeggio per la quale in data 23/05/2019 è stata presentata istanza ex art. 10 L.R.10/2012 presso lo SUAP del Comune di Loano.

Descrizione sintetica della Variante:

La variante interessa un'area boscata terrazzata di mq 24.755,00 situata in località Corma nell'entroterra del Comune di Loano, classificata al PRG come zona EE (agricola per attività agro–silvo–pastorali e difesa idrogeologica), interamente ricadente nella Zona Speciale di Conservazione denominata "Monte Carmo – Monte Settepani".

La variante individua una nuova zona turistico-ricettiva, rubricata come nuovo art. 23bis delle Norme di Attuazione, riclassificando una parte della Zona EE del PRG vigente. La variante è correlata al progetto di SUAP per la realizzazione di villaggio turistico mediante ristrutturazione e accorpamento di volumetrie esistenti, oltre che alla posa di unità abitative aventi le caratteristiche di cui all'art.14 c.1 lett.c della l.r. 32/2014. Il villaggio comprenderà 15 POD, unità prefabbricate in legno, 14 piazzole per tende, piscina ed edificio principale con servizi (ristorante, SPA, etc.), parcheggi. I volumi verranno realizzati in parte attraverso demolizione ricostruzione, accorpamento e in parte sono nuovi volumi. Nell'area sono presenti manufatti agricoli che raggiungono complessivamente una volumetria di 858.33 mc. Il progetto prevede un incremento di 929 mc.

Analisi dei principali profili ambientali

L'istruttoria condotta e i pareri pervenuti evidenziano possibili impatti che la Variante al piano può avere sui profili ambientali del territorio interessato dal Piano.

Per quanto riguarda gli impatti relativi ai profili legati al tema della **biodiversità** il parere del Settore Politiche delle aree interne, antincendio, forestazione, parchi e biodiversità sottolinea che:

"Le particelle oggetto della variazione ricadono tutte all'interno della Zona Speciale di Conservazione cod. IT1323112, denominata "Monte Carmo – Monte Settepani"; la cartografia degli habitat presenti all'interno della ZSC, sovrapposta alle particelle catastali, mostra le seguenti interazioni: le particelle 47,49,54,55 ricadono totalmente nell' habitat cod. 9260, "Boschi di Castanea sativa", le particelle 48 e 102 ricadono prevalentemente nell'habitat cod. 9260 e in parte nell'habitat cod. 6210, "formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-brometalia), le particelle 50,52,53 ricadono in maggior parte nell'habitat cod. 6210 e in minima parte nell'habitat cod. 9260, mentre la particella 51 ricade nell'habitat cod. 6210.

Il documento presentato, denominato "Relazione di incidenza paesistica", non affronta le ricadute che la richiesta di variazione del Piano Regolatore Generale comporta sugli habitat e le specie oggetto di tutela, interessate direttamente dagli interventi previsti connessi alla variazione del Piano. Vengono indicate alcune tipologie di operazioni, quali l'ampliamento di edifici esistenti e la realizzazione ex novo di piazzole, che non possono che ingenerare impatti, data l'inevitabile sottrazione di superficie degli habitat Natura 2000 presenti, in particolare le "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-brometalia)" e i "Boschi di Castanea sativa"; si sottolinea peraltro la criticità relativa all'habitat riconducibile alle Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-brometalia), di estensione alquanto localizzata in tale porzione della Z.S.C. ed interessato in larghissima parte dall'intervento. Vi è inoltre da considerare che tale habitat possa risultare prioritario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, in quanto dovrà essere verificata in situ, mediante puntuali rilievi floristici e fitosociologici, la presenza di orchidee.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende necessario un approfondito studio di incidenza, che analizzi nel dettaglio lo stato attuale dell'area oggetto della richiesta di variazione, per valutare gli impatti derivanti dal mutamento della pianificazione. Dovranno essere tenute in considerazione le Misure di Conservazione vigenti, approvate con D.G.R. n. 1459/2015, nonché le informazioni ricavabili dal redigendo Piano di Gestione della Z.S.C. da parte dell'Ente gestore, Provincia di Savona. Tale studio dovrà inoltre raffrontare le attuali previsioni di pianificazione con quelle proposte, valutandone la diversa incidenza e possibilità di ingenerare pressioni e impatti; si rappresenta che l'attuale pianificazione vigente per l'area in questione individua interventi che possono contribuire attivamente alla conservazione degli habitat, consistenti nella conduzione di attività agrosilvopastorali, così come indicato nelle Misure di Conservazione.

Oltre alle aree direttamente interessate dagli interventi, dovranno essere considerate le pressioni e le minacce previste nell'immediato intorno, conseguenti la realizzazione degli interventi ipotizzati: dovranno essere valutate tutte le modifiche previste sia nella Fase 1 che nella Fase 2 dell'intervento.

Si rileva infine che all'interno del suddetto studio di incidenza dovranno essere approfondite anche specifiche valutazioni, alla luce delle Misure di Conservazione del sito Natura 2000, di alcuni interventi trattati solo superficialmente nella documentazione esaminata, quali la "pulizia del bosco" e la recinzione dell'area. "

Anche il parere ARPAL sottolinea che: *"è evidente l'assenza di un'analisi di dettaglio completa, in grado di inquadrare e collocare l'intervento nel contesto di tutela che caratterizza l'area. Le informazioni fornite nella documentazione progettuale, infatti, non permettono di escludere incidenze negative relative al cambio di destinazione d'uso richiesto nella presente procedura".* Sottolinea inoltre che: "*uno dei maggiori elementi di criticità è rappresentato dalla presenza dell'habitat prioritario 6210 che, ai sensi della normativa vigente, non consente alcun tipo di intervento, se non per motivi connessi alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica. Se il proponente ritenesse che nell'area vi fosse un degrado tale da mettere in discussione la presenza dell'habitat stesso, come risultante dalla cartografia ufficiale degli habitat dei Siti Natura 2000 liguri, occorrerà presentare idonea documentazione attestante lo stato dei luoghi, con approfondimenti di dettaglio in ambito fitosociologico.*

Dovranno essere individuate altresì misure mitigatorie tali da garantire il mantenimento della funzionalità ecologica di tutte le aree, nell'ambito dall'intera ZSC e della rete ecologica nel suo complesso, in tutte le fasi di progettazione e di esercizio dell'attività turistica, anche attraverso interventi di rinaturalizzazione in aree limitrofe.

Dovranno essere individuati i gruppi faunistici e le specie floristiche maggiormente bisognose di indagini naturalistiche, che dovranno essere svolte nelle stagioni idonee all'effettuazione di monitoraggi efficaci. Con riferimento a questo aspetto, si fa presente che la Provincia di Savona, ente gestore della ZSC "M. Carmo – M. Settepani", sta redigendo il Piano di Gestione del sito, avvalendosi delle collaborazioni specialistiche necessarie ad effettuare le indagini di maggior rilievo ai fini degli obiettivi di tutela della stessa. Nel caso si proseguisse con la procedura di VAS, si suggerisce pertanto di contattare la Provincia di Savona per acquisire tutti i dati disponibili e valutare, alla luce delle informazioni più recenti che nel frattempo si fossero rese disponibili, la sostenibilità dell'intervento proposto all'interno della ZSC.

Infine, si rammenta che, essendo le unità abitative previste dal progetto inquadrate come manufatti afferenti alle tipologie descritte all'art.14, c.1, lettere b) o c) della LR 12/2014 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVEE NORME IN MATERIA DI IMPRESE TURISTICHE) e come tali sottoposte alle disposizioni dell'art.13 c.3 della stessa LR, sull'occupazione stanziale, la relazione d'incidenza dovrà necessariamente prevedere gli impatti relativi ad eventuali attività di montaggio e rimontaggio, anche stagionale, delle stesse, indicando il periodo e le modalità con cui effettuare queste attività, in modo da arrecare minor disturbo possibile alla fauna tutelata nella ZSC."

Per quanto riguarda i profili relativi al **suolo** i pareri della Vicedirezione Ambiente e di Arpal rilavano che il passaggio da zona agricola a zona turistica comporta un consumo di suolo, aspetto meritevole di attenzione che dovrà essere approfondito e valutato.

Per quanto riguarda i profili relativi agli **aspetti geologici, idraulici, sismici** non si rilevano impatti ambientali significativi e negativi. I pareri della Vicedirezione Ambiente e dell'Autorità di Bacino rilevano che:

- *l'area oggetto della variante urbanistica ad est confina con il Rio Castagnabanca, appartenente al reticolo idrografico significativo non indagato idraulicamente del Piano di Bacino, tuttavia gli interventi previsti non risultano interferire direttamente con il reticolo idrografico in questione;*

- *sotto il profilo dell'assetto idraulico, l'intervento edificatorio non risulta interferire con le fasce di inondabilità individuate dal vigente Piano di Bacino o con le fasce di rispetto di corsi d'acqua significativi non indagati idraulicamente, come confermato anche nelle relazioni progettuali trasmesse, mentre l'area oggetto della variante urbanistica, essendo delimitata ad est dal Rio Castagnabanca, risulta interessata marginalmente dalla fascia di rispetto dello stesso rio e dalla sua fascia di inedificabilità assoluta ex Regolamento Regionale n.3/2011 e smi; sotto il profilo dell'assetto geomorfologico, gli interventi non intessano area a suscettività al dissesto elevato o molto elevata, ricadendo interamente su aree classificata Pg1 e Pg2 (rispettivamente suscettività al dissesto bassa e media);*
- *le cartografie del Piano di Bacino non individuano la previsione di specifici interventi che possano interessare l'area in questione;*
- *la relazione geologica preliminare trasmessa a supporto dell'intervento, ancorché basata su rilievi di superficie, conferma il quadro generale descritto dalla pianificazione di bacino ed esclude la sussistenza di particolari problematiche di carattere geologico e geotecnico che possano compromettere la fattibilità geologica delle previsioni di intervento;*
- *la stessa relazione geologica esclude inoltre la sussistenza di particolari criticità sotto il profilo della risposta sismica locale dei terreni interessati dalle previsioni di intervento.*

Fatti salvi i necessari approfondimenti in sede progettuale più avanzata, con particolare riferimento agli approfondimenti di indagine geognostica previsti dalla stessa relazione geologica trasmessa, nel complesso si rileva, pertanto, che la variante urbanistica in questione e l'intervento ad essa associato interessano un'area montana, priva di rilevanti problematiche geomorfologiche di versante e, quantomeno con riferimento all'area direttamente interessata delle previsioni edificatorie, non interessata da problematiche di tipo idraulico.
Si richiama, in ogni caso, la necessità del rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella relazione geologica trasmessa, con particolare riferimento alla necessità di provvedere ad una adeguata regimazione delle acque superficiali su tutto l'ambito di intervento."

Per quanto riguarda il tema relativo alle **acque**, al fine di veder garantita la sostenibilità delle previsioni sul tema del Servizio Idrico Integrato, è necessario che la documentazione progettuale sia debitamente integrata. In particolare il parere della Vicedirezione Ambiente segnala la necessità che vengano approfonditi i seguenti aspetti:
"*l'Ente di Governo dell'Ambito Centro-Ovest 1, presso la Provincia di Savona, dovrà confermare se l'area in esame risulti effettivamente estranea al perimetro gestionale in capo a "Acque Pubbliche Savonesi", Gestore Unico del SII, e per quali segmenti.*
Per quanto attiene gli aspetti acquedottistici, stando a quanto relazionato, ma in particolare al contenuto della nota resa dal Consorzio Irriguo e Potabile "Acqua Calda" Verzi-Loano, emerge che le aree oggetto d'intervento sono ricomprese nella zona consortile e che è assentibile l'allaccio alla rete di distribuzione del consorzio, nonché l'utilizzo nei limiti di disponibilità previsti per lo scopo irriguo. Tale limitazione, in termini di disponibilità ed uso, non permette di veder oggi garantita la sostenibilità delle proposte previsioni dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico potabile, visto che dalla documentazione progettuale non emergono altri elementi al riguardo.
In aggiunta, va tenuta in considerazione la prospettata realizzazione di dotazioni di servizio (spa, piscina, idromassaggi) che concorrono all'incremento di una consueta idroesigenza, a parità di posti letto, legata ad un'attività turistico-ricettiva più di stampo "classico".
Per quanto concerne gli aspetti fognari e depurativi, dalla documentazione progettuale emerge, stante la difficoltà di allaccio per motivi di distanza dalla rete fognaria esistente, la previsione di un sistema di depurazione locale, costituito da un trattamento in tre fasi successive, fino al livello di trattamento terziario, allo scopo di riutilizzo dei reflui depurati ai fini irrigui. Anche riguardo questo tema la documentazione progettuale, oltremodo essenziale, non permette di veder oggi garantita la sostenibilità delle proposte previsioni.
Per giustificare l'impossibilità all'allaccio alla pubblica fognatura, è intanto necessario rivolgersi al supporto normativo di cui alla L.R. 43/1995, e, più in particolare, all'art. 11, c. 9 delle NdA del vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA).
In tal senso va puntualizzato che la documentazione progettuale reca riferimenti superati, per quanto attiene gli estremi di approvazione del PTA, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con DCR n. 11/2016, ed il richiamo alla L.R. 4/2012, non più vigente.
Sebbene venga prospettato il riutilizzo delle acque reflue depurate, è impensabile che non venga comunque individuato un recapito in corpo idrico superficiale, precisando fin d'ora che, in alternativa, un eventuale scarico sul suolo deve rispettare la L.R. 43/1995, e, più in particolare, l'art. 23 delle NdA del vigente PTA."

Per quanto riguarda i profili relativi al **rumore** si segnala di verificare la necessità di eventuale adeguamento alla zonizzazione acustica.

Per quanto riguarda i profili relativi ai **rifiuti** si raccomanda di estendere alle aree di nuovo insediamento le medesime modalità di raccolta già in atto nel Comune, per la conferma e l'ulteriore miglioramento degli obiettivi ambientali relativi alla raccolta differenziata, al tasso di riciclaggio e recupero.
In relazione alla tipologia di insediamento a vocazione ecoturistica, si segnala di prendere in considerazione soluzioni di "autocompostaggio" (compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto), peraltro già in atto da parte di altre utenze del Comune.

Per quanto riguarda i profili relativi agli **aspetti paesistici e urbanistici** il parere del Settore Urbanistica osserva che sotto il profilo del rapporto con il PTCP "*l'intervento di recupero, anche con ampliamento degli edifici esistenti alcuni dei quali vengono peraltro demoliti, appare compatibile con il regime IS MA in cui ricade la zona oggetto della variante al PRG.*
Diversa valutazione riguarda la collocazione delle strutture fisse (bungalow) previste per il villaggio turistico, la cui concentrazione non appare compatibile con il predetto regime IS-MA del PTCP, a fronte peraltro della notevole estensione della nuova zona urbanistica che, in vero, consentirebbe una migliore distribuzione di queste strutture e dunque la compatibilità con il regime paesistico operante.
Sotto il profilo urbanistico la norma adottata dal Comune (art 23bis/23ter) non è adeguata a disciplinare l'attuazione dell'intervento e, come tale, sarà oggetto delle necessarie prescrizioni nell'ambito del procedimento urbanistico per l'approvazione della variante al PRG."

Infine, in riferimento al **campo di applicazione della valutazione di impatto ambientale**, la Vicedirezione Ambiente *segnala che il punto 8.a) dell'allegato IV alla parte II del Dlgs 152/2006 individua la tipologia progettuale dei "Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m^3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati".* Nel caso di interessamento di aree sensibili (DM 30 marzo 2015), quali ad esempio le ZSC, la soglia dimensionale ivi riportata va dimezzata. Inoltre la norma dispone all'articolo 6 c.7 che i progetti di nuova realizzazione di cui all'allegato IV che ricadono anche parzialmente in aree della rete natura 2000 sono da sottoporre direttamente a Valutazione di Impatto Ambientale.
Dalla documentazione presentata, l'intervento non sembra rientrare in tale tipologia poiché le dimensioni (mq 24.755) risultano di poco inferiori a quelle sopra riportate (2,5 ettari).

Si segnala inoltre il contributo pervenuto dal WWF in cui viene osservato che il progetto risulta incompleto in quanto "*non risulterebbe essere stata redatta la preventiva relazione di incidenza al fine di valutare possibili impatti sulle componenti della ZSC."*

Valutazione conclusiva

L'istruttoria condotta e i pareri pervenuti hanno messo in evidenza diverse carenze nel Rapporto Preliminare e negli studi a corredo del Piano e la necessità di approfondimenti al fine di vedere garantita la sostenibilità della Variante proposta.

La Relazione di Incidenza manca di un'analisi di dettaglio completa e non approfondisce le possibili ricadute che la variante al PRG comporta sugli habitat e sulle specie oggetto di tutela e pertanto non permette di escludere incidenze negative sui profili ambientali relativi alla biodiversità. Si rileva la necessità di predisporre un nuovo Studio di Incidenza ai fini della Valutazione di Incidenza che sarà svolta nell'ambito della procedura di VAS come da art.15 c.1 della L.R: 32/2012
Il Rapporto Preliminare risulta carente riguardo a profili ambientali significativi come quelli relativi al ciclo delle acque e alla compatibilità paesistica. Dalla documentazione presentata non emergono elementi che consentano di garantire la sostenibilità della previsione né riguardo agli aspetti dell'approvvigionamento idrico potabile né riguardo agli aspetti fognari e depurativi. Riguardo alla compatibilità paesistica, la stessa deve essere verificata non solo per gli interventi sull'esistente ma anche per le strutture previste per il villaggio turistico
La variante al Piano presenta elementi che richiedono ulteriori approfondimenti anche relativamente ai temi del consumo di suolo e del rumore.
Non si riscontrano impatti significativi e negativi relativamente agli aspetti geologici, idraulici, sismici ed ai rifiuti, rispetto ai quali si raccomanda di seguire le indicazioni ed i suggerimenti più sopra riportati.

Viste le criticità evidenziate nell'analisi dei principali profili ambientali sopra riportata, ed in particolare viste le carenze riscontrate rispetto ai temi della biodiversità e del ciclo delle acque, non si ritiene allo stato possibile valutare positivamente il Rapporto Preliminare con conseguente necessità di sottoporre la variante a VAS, ai sensi dell'art.9 della l.r.32/2012 e smi, previa adozione di un Rapporto Ambientale in cui i temi e le carenze evidenziati siano adeguatamente approfonditi ed integrati.

Il Responsabile del procedimento
(arch. Anna Bertonasco)

Il Dirigente del Settore
ad interim il Vice Direttore Generale Territorio
(Arch. Pier Paolo Tomiolo)

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2021-AC-86

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	SCAJOLA Marco		04/02/2021 17:08
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Tomiolo Pier Paolo		03/02/2021 18:52
* Approvazione Legittimità	CASANOVA Daniele		03/02/2021 15:09
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Tomiolo Pier Paolo		03/02/2021 12:58
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	BERTONASCO Anna		01/02/2021 14:50

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente da:
PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI
Regione Liguria
Firmato il: 08-02-2021 10:36:28
Certificato valido dal 13-10-2020 al 13-10-2023